

Consiglio di Stato, Sezione V 07/02/2000 n. 675

legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.3

In sede di procedimento della gara d'appalto di opere pubbliche, l'offerta anomala va valutata in quanto tale, senza alcun raffronto con le offerte che non hanno superato la soglia di anomalia.